

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA**

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

REPERTORIO INIZIALE

n. 172 del 10/05/2022

**CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE SANITARIO
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di 05/2022 presso la Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ubicata in Via Dante Alighieri (pal. ex INAM),

TRA

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Giuliano, nato a Catanzaro il 08.11.1966

E

il Dott. Matteo GALLETTA, nato a Palmi (RC) il 09.01.1967, residente a Roma in Via Peccioli n. 5, C.F.: GLLMTT67A09G288B;

Premesso che:

- L'Azienda Sanitaria Provinciale è legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario;
- Il Commissario Straordinario, con propria Deliberazione n. 591/C S del 28/04/2022, ha nominato il Dott. Matteo Galletta Direttore Sanitario di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e dell'art. 15 c. 1 e 2 della Legge Regionale 19 marzo 2004, n. 11;
- Il dott. Matteo Galletta, in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione dell'incarico *de quo* risultanti dal curriculum allegato al presente contratto ha accettato la nomina ed ha altresì prodotto formale dichiarazione attestante:
 - Di essere iscritto negli elenchi regionali degli idonei per la nomina di Direttore Sanitario;
 - Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs 502/92 s.m.i., dall'art. 7 del D.Lgs del 31.12.2012, n. 235, dagli artt. 3, 5 e 8 del medesimo D.Lgs. 39/2013;
 - Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli art. 60 comma 1, punto 8) e 66 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dagli artt. 10 e 14 del D.Lgs 39/2013;
 - L'insussistenza di incompatibilità previste dalle vigenti norme di legge;
 - Il possesso dei requisiti di compatibilità e di conferibilità e l'assenza di condizioni impeditive previste dalle vigenti norme di Legge, sussistenti alla data dell'assunzione dell'incarico;
 - Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per la nomina a Direttore Sanitario, di non versare in condizioni ostative alla carica e di non essere collocato in quiescenza.
- L'art. 2 comma 1 DPCM 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i, avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere", prevede che ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
 - Che la giunta della Regione Calabria, con Delibera n. 7575 del 13.11.1996, ha approvato, fra l'altro lo schema di contratto da stipulare tra il Direttore Generale ed i Direttori Amministrativi e Sanitari delle A.A.S.S, da adeguare, comunque, a quanto disposto dalla successiva normativa in materia e di cui al D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, al DPCM n. 319/2000 e L.R. n. 11/2004;
 - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 27.4.2001 determina i compensi da corrispondere al direttore generale, al Direttore Amministrativo ed al direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere



regionali statuendo che a questi ultimi spetta un compenso lordo pari all'80% di quanto corrisposto al Direttore Generale;

- L'articolo 65 della L. R. 12.06.2009 n.19 (Determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995 , n.502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n.133

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(rinvio alle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

(oggetto)

1. Il presente contratto regola il rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, e il Dott. Matteo Galletta nella sua qualità di Direttore Sanitario Aziendale.

2. A tal fine, il Dott. Matteo Galletta:

- si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione regionale;
- risponde, nella sua qualità di Direttore Sanitario, al Commissario Straordinario del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali allo stesso assegnate;
- si impegna a svolgere le funzioni ad esso delegate dal Commissario esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso;
- è tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizia di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per l'azienda o per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

(durata)

1. Il contratto ha durata di anni 3 (tre) dalla data della stipula secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 171/2016, nonché dalla legislazione Nazionale e Regionale in materia di cause di risoluzione del Rapporto. Il presente contratto avrà decorrenza dall' 10 maggio 2022 fino all'10 maggio 2025.

Art. 4

(obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

2. Le parti convengono che il presente contratto s'intenderà risolto di diritto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dal comma precedente. Tale condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo dell'Azienda.

3. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 5

(compenso)

1. Il compenso spettante al Direttore Sanitario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente Contratto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 502/95, espressamente richiamato dall'art. 3 bis del D.lgs. 502/92,

così come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 229/99, nonché della normativa regionale vigente, è fissato nella misura dell'80% del compenso spettante al Commissario. L'intero trattamento economico è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalle vigenti disposizioni.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Il trattamento economico è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

4. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPCM citato il trattamento del Direttore Sanitario ed Amministrativo può essere integrato di un ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica da parte del Commissario del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Il trattamento economico del Direttore Sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere ulteriormente integrato, in relazione a corsi di formazione manageriale ed attività di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione ed alle quali lo stesso Direttore Sanitario debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio (art.2 c. 5 bis DPCM 502/95 e s.m.i.).

Art. 6

(obiettivi)

1. Il Commissario, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce gli obiettivi del Direttore Sanitario.

2. Il Direttore Sanitario, concorre, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, secondo la rispettiva competenza, al raggiungimento degli obiettivi aziendali indicati dalla Regione Calabria.

Art. 7

(orario di lavoro)

1. Il Direttore Sanitario non è vincolato ad orario giornaliero o settimanale di lavoro, intendendosi che la sua attività possa essere svolta sia presso la Sede dell'Azienda che all'esterno in relazione alle esigenze operative valutate da egli stesso o dal Commissario.

2. Il Direttore Sanitario ha diritto:

- a. ad un periodo di ferie annuali di 30 (trenta) giorni lavorativi. Il godimento delle ferie va concordato con il Commissario;
- b. ad un periodo di assenza per infermità di 30 (trenta) giorni all'anno con trattamento economico intero e per ulteriori 30 (trenta) giorni con trattamento ridotto di un quinto. Qualora l'assenza per infermità dovesse protrarsi oltre i 60 (sessanta) giorni annuali è facoltà del Commissario rescindere il contratto o mantenerlo con il trattamento economico ridotto di un quinto;
- c. ad assentarsi per effettuare attività di aggiornamento e/o di formazione professionale a sua scelta o su disposizione del Commissario, mediante partecipazione a corsi, convegni, seminari e similari. Le relative spese saranno a carico dell'Azienda Sanitaria solo se il Commissario riterrà utile la suddetta partecipazione agli obiettivi Aziendali fino ad un massimo di € 4.132,00 onnicomprensive (80% di quanto spettante al Direttore Generale).

Art. 8

(risoluzione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a. Quando sia sopravvenuto o pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11 D.Lgs 502/1992 e s.m.i., dall'art. 7 del D.Lgs del 31.12.2012, n. 235, dagli artt.3, 5 e 8 del medesimo D.Lgs. 39/2013;
- b. Quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina, ovvero si sia proceduto in via di autotutela all'annullamento dell'atto medesimo;

- c. nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del Commissario;
 - d. per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione e delle contro deduzioni fornite dall'interessato;
 - e. negli altri casi previste da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali.
2. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso nei casi previsti dal presente articolo

Art. 9
(recesso)

1. Il Direttore Sanitario, nel caso di recesso dall'incarico, deve darne comunicazione al Commissario rispettando il termine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 10
(assistenza legale)

1. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli connessi in danno all'Azienda, non costituisce, considerato nella sua sostanza, grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.
2. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo, colpa grave del Direttore Sanitario accertate con sentenza, ancorché non passata in giudicato.
3. L'Azienda garantisce a proprio carico, al Direttore Sanitario l'assistenza legale, eventualmente necessaria per atti e fatti attinenti le funzioni svolte dalla stessa.

Art. 11
(natura fiduciaria)

1. L'incarico di Direttore Sanitario ha natura esclusivamente fiduciaria e può essere revocato anche prima della scadenza contrattuale.
2. Nessun compenso o indennizzo è dovuto al Direttore Sanitario in tale ipotesi.

Art. 12
(norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui al titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.

Art. 13
(spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto redatto in triplice copia sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto

Vibo Valentia, 10 05 2022

Dott. Matteo Galletta

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Giuliano

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il Dott. Matteo Galletta dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3,4,6,8 e 11 del presente contratto.

Vibo Valentia, 10 05 2022

Dott. Matteo Galletta

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Giuliano